

prof. avv. PASQUALE CERBO
Foro Buonaparte 68, 20121 Milano
tel. 02.55017528 – fax 02.36527333
email: avv.cerbo@sicaricerbo.it
pec: pasquale.cerbo@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

del dott. **Mauro Girone**, nato a Brescia il 15 ottobre 1977, residente a Milano, via Amundsen n. 6 (cod. fisc. GRNMRA77R15B157L), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Cerbo (cod. fisc. CRBPQL73E30G620H, fax 02.36527333, pec pasquale.cerbo@pec.it), con elezione di domicilio presso l'avv. Raffaella Chiumminto (cod. fisc. CHMRFL73B63G942K, pec raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org), in Roma, via Salaria 103,

ricorrente

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc. 06363391001),

amministrazione resistente

e nei confronti

- del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), in persona del Ministero *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;
- dei dottori Marù Torquato, nato il 27 giugno 1976 nato a Ribera (AG) (cod. fisc. MRATQT76H27H269W), Baldi Alessio, nato il 30 gennaio 1974, a Genova (cod. fisc. BLDLSS74A30D969G), Giovanrosa Nazzareno nato il 21 dicembre 1965 a Poggiobustone (RI) (cod. fisc. GVNNZR65T21G756G), Gonfiotti Massimo, nato a Lucca il 26 aprile 1974 (cod. fisc. GNFMSM74D26E715B), Emanuela Bressi, nata a Gorizia il 20 febbraio 1972 (cod. fisc. BRSMNL72B60E098B),

controinteressati

per l'annullamento, previa tutela cautelare collegiale,

del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 11 gennaio 2024, prot. 5284 di approvazione della graduatoria finale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia-bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 1), dei suoi allegati (graduatoria finale -doc. 2- ed elenco dei vincitori -doc. 3-), della comunicazione

in pari data del medesimo Direttore di trasmissione del provvedimento di approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze (doc. 4), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente compresi gli atti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di nomina della nuova Commissione di concorso 7 settembre 2023, prot. 311834 (doc. 5), di integrazione dei compiti della Commissione 8 novembre 2023, prot. 396028 (doc. 6) e di modifica della composizione della nuova Commissione di concorso 19 dicembre 2023, prot. 430000 (doc. 7), i verbali con relativi allegati della Commissione di concorso n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 8), n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 9), n. 8 del 9 gennaio 2024 (doc. 10), la scheda di valutazione dei titoli del candidato Mauro Girone (doc. 11) e, per quanto occorrer possa, di tutti gli altri verbali (nn. 1, 3,4,5,7 e 9) della Commissione di concorso e delle Sottocommissioni, di tutte le schede di valutazione dei titoli degli altri candidati, quand'anche non ancora conosciuti e con riserva di proposizione di motivi aggiunti nei termini di legge decorrenti dal loro rilascio in copia o dal deposito in giudizio.

FATTO

I. La presente controversia trae origine da una procedura selettiva per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandita il 29 ottobre 2010 dall'Agenzia delle entrate (doc. 12). Anche il dott. Mauro Girone ha presentato domanda di partecipazione a tale concorso (doc. 13), classificandosi nella graduatoria finale alla posizione n. 173 (doc. 14), come idoneo quantunque non vincitore.

Ciononostante, egli ha potuto essere ugualmente assunto: infatti, sulla base delle convenzioni del 17 agosto 2022 e del 31 ottobre 2022 (doc. 15), stipulate fra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), quest'ultima amministrazione ha potuto attingere a tale graduatoria, assumendo nel ruolo dei dirigenti i candidati classificatisi dalla posizione n. 168 alla n. 173, quindi anche il dott. Girone. Pertanto, il 16 dicembre 2022 –a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro– il ricorrente è stato assunto con immissione nel ruolo dei dirigenti non generali del MEF (doc. 16).

II. Tuttavia, nel 2023 –all'esito di molteplici contenziosi giurisdizionali– i risultati del concorso sono stati annullati «nella parte relativa alla attribuzione del

punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare» (cfr. TAR Lazio, sez. II-ter, 14858/2022 e 14859/2022, confermate in appello da Cons. Stato, 6237/2023 e 6238/2023).

Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate –in ragione delle «peculiarità della procedura concorsuale»– ha provveduto alla nomina di una Commissione di concorso in composizione integralmente rinnovata rispetto a quella precedente: ciò affinché i commissari potessero decidere senza essere a conoscenza dei titoli e delle posizioni in graduatoria dei candidati (doc. 5); questa soluzione si era reso necessaria in quanto «*maggiormente rispondente all'interesse pubblico, a garanzia dei principi di imparzialità, par condicio tra i concorrenti e trasparenza*» (doc. 5).

L'Agenzia delle entrate ha successivamente comunicato alla Commissione altre pronunce giurisdizionali sopravvenute di cui tenere conto (TAR Lazio, sez. II-ter, 15751/2022, 17076/2022, 1983/2023, 2764/2023, 8594/2023 e 10379/2023) nell'attività finalizzata a stilare una «*nuova graduatoria*» (doc. 6); infine, ha parzialmente modificato la composizione della Commissione (doc. 7).

Fin dall'avvio di questa nuova fase la stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che lo scopo del nuovo procedimento avrebbe dovuto essere quello di «*ottenere nel più breve tempo possibile la rinnovazione della fase di valutazione dei titoli*» e, proprio per questo, le operazioni di rivalutazione (di tutti i titoli dei candidati) avrebbero richiesto «*necessariamente un congruo lasso di tempo per essere effettuate*» (comunicato del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 luglio 2023, prot. 254837: doc. 17).

La Commissione ha arbitrariamente deciso di disattendere tale indicazioni. Dapprima, nella seduta del 4 ottobre 2023 (cfr. verbale n. 2: doc. 8) ha provveduto a fissare i punteggi per i singoli titoli, nell'ambito della griglia definita dal bando di concorso, non annullato in sede giurisdizionale (cfr. art. 7 del bando: doc. 12, pag. 7): come meglio si dirà nella parte in diritto, la nuova Commissione ha deciso

di moltiplicare indiscriminatamente per 8,5 i punteggi già assegnati ai titoli dalla precedente Commissione (cfr. le tabelle in calce al verbale n. 2: doc. 8).

Poi, ancor più inopinatamente, nella seduta del 27 novembre 2023 (cfr. verbale n. 6, doc. 9) la Commissione ha deciso di non attribuire punti per i titoli (in particolare, al conseguimento dell'abilitazione professionale e dei master) per quei candidati che non avessero promosso ricorso contro la precedente graduatoria: ciò, si noti, quantunque le sentenze cui occorreva adeguarsi avevano affermato proprio la necessità di valutare ai fini concorsuali il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (cfr. TAR Lazio, sez. II-ter, 7820/2023, 2641/2023 e 10378/2023), come peraltro la stessa Agenzia delle entrate aveva chiarito alla Commissione nell'atto del 19 dicembre 2023 (doc. 7).

D'altro canto, la valutabilità di tali titoli era stata confermata nei criteri elaborati dalla stessa Commissione (cfr. tabella allegata al verbale n. 2, ove l'abilitazione professionale è espressamente inserita fra i titoli valutabili: doc. 8). Per quel che rileva in questa sede, come si evince dal *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione, il dott. Girone aveva conseguito l'abilitazione forense e vantava un master in diritto tributario (doc. 13); ciononostante, al ricorrente non sono stati attribuiti punti per i titoli (doc. 11).

Per effetto di queste arbitrarie scelte della Commissione, all'esito della procedura, il dott. Girone è stato collocato in graduatoria alla posizione n. 260 (doc. 2), in luogo della originaria posizione n. 173 (doc. 14): l'Agenzia delle entrate ha immediatamente comunicato tale 'scivolamento' al MEF (datore di lavoro del dott. Girone in forza dell'attingimento: doc. 4), che con la determinazione datoriale 11 gennaio 2024, prot. 3377 (doc. 18) ha immediatamente e unilateralmente (nonché senza preavviso alcuno) licenziato il dott. Girone: si noti che la risoluzione del rapporto di lavoro è stata fondata proprio sull'approvazione ad opera dell'Agenzia delle entrate di una nuova graduatoria dei candidati idonei, nella quale il dott. Girone non figurava più in posizione utile (vale a dire, dalla n. 168 alla n. 173) per l'attingimento (doc. 2).

Per giunta, diversamente dagli altri 5 soggetti 'attinti' (classificatisi in graduatoria nelle posizioni dalla n. 168 alla n. 172) e poi licenziati, il dott. Girone

non è potuto rientrare nei ruoli dell'amministrazione (o comunque nelle funzioni) di provenienza, non essendo più dipendente di una pubblica amministrazione da più di 5 anni: si era infatti dimesso da dipendente cat. D della Camera di commercio di Milano nel 2014. Ne consegue che la risoluzione unilaterale si è tradotta per il ricorrente nella perdita immediata (e senza alcun tipo di tutela) del posto di lavoro e della relativa retribuzione.

Se non bastasse, la perdita di quasi 90 posizioni in graduatoria (dalla n. 173 alla n. 260) preclude al dott. Girone anche la possibilità di beneficiare dell'imminente scorrimento (nonché verosimilmente di quelli successivi) della graduatoria con assunzione di ulteriori 39 idonei che, secondo quanto riferito dalla stessa Agenzia delle entrate ai sindacati, avrà luogo a breve (doc. 19).

Alla luce delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati si palesano illegittimi e devono essere annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

È opportuno dare previamente conto dell'interesse a ricorrere del dott. Girone e della tempestività della presente impugnazione avverso la nuova graduatoria.

La graduatoria (doc. 2) approvata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 gennaio 2024, prot. n. 5284 impugnato in questa sede (doc. 1) costituisce atto del tutto nuovo rispetto a quella precedente: infatti, la nuova graduatoria –integralmente sostituiva della precedente– è stata formata all'esito della rinnovazione dell'istruttoria, sulla base di punteggi per i titoli radicalmente diversi da quelli originari, oltretutto ad opera di una Commissione differente

A tale stregua, la Commissione non ha operato una mera rettifica di un aspetto puntuale della graduatoria precedente, ma ha riaperto l'istruttoria con conseguente (radicale) modifica dell'ordine di pressoché tutti i candidati (per 286 candidati su 292 si è verificata una diversa collocazione in graduatoria).

Del resto, la stessa Agenzia delle entrate aveva chiarito che:

a) la nuova Commissione fosse «*incaricata di provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» (doc. 7, pag. 2);

c) pertanto, si rendeva necessaria la «rinnovazione della fase di valutazione dei titoli» (doc. 17);

c) l'attività della Commissione si sarebbe conclusa con la stesura di una stilare una «nuova graduatoria» (doc. 6).

Anche nella vicenda in esame deve dunque trovare applicazione il consolidato orientamento secondo cui *«la natura meramente confermativa della seconda graduatoria va esclusa in applicazione della giurisprudenza che distingue tra atto amministrativo meramente confermativo (e perciò non impugnabile) e di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), basandosi sulla verifica in concreto dell'adozione dell'atto successivo a seguito di nuova istruttoria o nuova ponderazione degli interessi»* (Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8463).

D'altro canto, nella graduatoria precedente il dott. Girone era collocato in posizione utile per l'attingimento e l'assunzione da parte del MEF, poi effettivamente avvenuta (docc. 15 e 16), sì da non avere all'epoca alcun concreto interesse ad impugnare; di converso, è solo in conseguenza della nuova graduatoria che il dott. Girone è stato collocato in una posizione molto peggiore rispetto alla precedente –essendo scivolato dalla posizione n. 173 alla n. 260, non più utile all'attingimento ad opera del MEF (doc. 18)– e che è quindi sorto il suo interesse all'impugnazione.

A questa stregua, come ribadito anche dalla giurisprudenza recente, per il candidato che venga collocato in una posizione peggiore nella nuova graduatoria, proprio quest'ultima costituisce il primo atto lesivo (Cons. Stato, sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1414; si veda pure Cons. Stato 8463/2021 cit., secondo cui *«la portata autonomamente lesiva della posizione del ricorrente della graduatoria da ultimo approvata è riscontrata dal fatto che, all'esito della rinnovata attività istruttoria da parte della commissione di concorso, [il candidato] è stato collocato in posizione peggiore rispetto alla graduatoria precedente»*): pertanto, il suo interesse all'impugnativa sorge al momento dell'approvazione della nuova graduatoria (Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2017, n. 4251).

A ciò consegue, per un verso, che il dott. Girone è pienamente abilitato a far valere contro la nuova graduatoria (a tutti gli effetti un atto nuovo) ogni

illegittimità che si è risolta in un pregiudizio nei suoi confronti e, per altro verso, che la presente impugnazione risulta sicuramente tempestiva.

D'altro canto, l'interesse a ricorrere dei candidati idonei non vincitori (qual è il dott. Girone) sussiste anche laddove essi aspirino ad ottenere una posizione migliore in graduatoria e non soltanto quando vogliano conseguire una collocazione fra i vincitori della procedura, stante la possibilità (invero, assolutamente concreta nella presente vicenda, in ragione di quanto già concordato dai sindacati con l'Agenzia delle entrate: doc. 19) di suoi successivi utilizzi per scorrimento. In questi termini la giurisprudenza si è già pronunciata proprio con riferimento al contenzioso sul concorso in esame (cfr. TAR Lazio, sez. II-ter, 10378/2023, 2641/2023 e 7820/2023; si veda anche, nel medesimo senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 maggio 2023, n. 7781, secondo cui, «*in caso di mancata valutazione di titoli da parte dell'amministrazione, il ricorrente ha sempre interesse alla decisione –anche quando l'attribuzione del punteggio non gli consenta di classificarsi tra i vincitori– ove lo stesso, in ragione dei titoli di cui è stata omessa la valutazione, acquisti una migliore posizione nella graduatoria di merito, potenzialmente utile in caso di “scorrimento”*»; cfr. pure Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2021, n. 5499).

Ciò premesso, il dott. Girone formula i seguenti motivi di ricorso

1) Violazione per errata applicazione degli artt. 3, 7, 10 e 11 del Bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà infraprocedimentale, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 18, l. 241/90, nonché degli artt. 46 e 71 d.P.R. 445/2000.

La procedura concorsuale in esame si è svolta mediante valutazione dei titoli e successiva verifica dei requisiti e delle attitudini professionali mediante colloquio; il relativo bando dettava le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione e indicava le sei categorie di titoli valutabili con la fissazione del punteggio massimo attribuibile per ciascuna di esse (artt. 3 e 7 del bando: doc. 12).

In particolare, il bando di concorso ha demandato alla Commissione l'individuazione dei titoli valutabili e dei punteggi attribuibili a ciascuno di essi, sia pure nell'ambito dei punteggi massimi stabiliti per sei categorie di titoli da esso predefinite: per quel che rileva in questa sede, fra i «*Titoli accademici e di studio*» previsti dal bando (art. 7 del bando: doc. 12, pag. 5), la nuova Commissione ha incluso le «*Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)*», nonché i master universitari di I e II Livello, in coerenza con il d.m. MIUR n. 270 del 22/10/2004, intitolato «*Cicli di studio e Titoli accademici*» (cfr. tabelle in calce al verbale n. 2: doc. 8).

Orbene, il dott. Girone ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato il 16 maggio 2005 (come attestato dal *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione al concorso: doc. 13): pertanto, sulla base dei punteggi definiti dalla nuova Commissione, avrebbe avuto titolo all'attribuzione di ben 4,25 punti (cfr. tabella in calce al verbale n. 2: doc. 8).

Invece, come emerge dalla scheda di valutazione dei suoi titoli (doc. 11), redatta dalla nuova Commissione sulla base dei punteggi stabiliti nel verbale n. 2 (doc. 8), l'odierno ricorrente ha conseguito zero punti alla voce «*Titoli accademici e di studio*», non essendogli stato riconosciuto alcun punto per la sotto-voce «*Abilitazioni professionali a seguito di laurea*».

In disparte le altre illegittimità della procedura, si noti che già solo con l'attribuzione di questi 4,25 punti nella graduatoria finale il dott. Girone avrebbe conseguito una valutazione complessiva (i.e., per titoli e colloquio) di 78,25 punti, in luogo dei 74 attualmente riconosciutigli nella graduatoria finale (doc. 2), 'recuperando' per l'effetto ben 65 posizioni (dalla n. 260 alla n. 195). Per inciso, il candidato collocato nella posizione n. 195 potrebbe essere assunto già nell'imminente scorrimento della graduatoria per 39 assunzioni (doc. 19) o comunque in uno successivo. Si tratta pertanto di una violazione evidente e con rilevanti ricadute pregiudizievoli.

1.1. Nonostante alcune specifiche istanze sul punto ad opera degli interessati (fra cui il dott. Girone), la Commissione ha ritenuto di non riconoscere punti ai candidati che, pur in possesso dell'abilitazione professionale, non avevano impugnato la precedente graduatoria: ciò sulla base dell'assunto che fra

i suoi compiti rientrasse esclusivamente l'attuazione di alcuni giudicati specifici (cfr. verbale n. 6: doc. 9, pag. 1).

In realtà, come si è già detto, l'Agenzia delle entrate non aveva inteso circoscrivere in tali termini i compiti della Commissione, avendola anzi incaricata di «*provvedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia*» (doc. 7, pag. 2) ed avendo poi chiarito che si trattava di una vera e propria «*rinnovazione della fase di valutazione dei titoli*» (doc. 17), finalizzata a redigere una «*nuova graduatoria*» (doc. 6); del resto, se non fosse stato necessario un rifacimento ex novo della valutazione dei titoli, non avrebbe neppure nominato una Commissione diversa da quella originaria. Non vi è dubbio, di converso, che solo una complessiva valutazione dei titoli di tutti i candidati avrebbe potuto effettivamente assicurare il soddisfacimento dei «*principi di imparzialità, par condicio tra i concorrenti e trasparenza*», in ragione dei quali l'Agenzia delle Entrate aveva dichiaratamente provveduto alla nomina di una Commissione esaminatrice integralmente rinnovata nella composizione (doc. 5).

Inoltre, e ciò è dirimente, una volta stabilito di mutare completamente i punteggi per i titoli e dunque il loro peso nell'economia complessiva della graduatoria, la Commissione ha compiuto giocoforza una valutazione del tutto nuova (e non una mera rettifica di quanto fatto in precedenza): coerentemente, avrebbe dovuto applicare i criteri che essa stessa si era data nella seduta del 4 ottobre 2023 (fra cui quello di assegnare 4,25 per le abilitazioni professionali: cfr. tabella in calce al verbale n. 2, doc. 8) a tutti i candidati, a prescindere dalla circostanza che avessero o meno agito in sede giurisdizionale contro la precedente graduatoria.

In tale contesto, l'opposta soluzione prescelta dalla Commissione di riconoscere soltanto ad alcuni, e non a tutti, i candidati il punteggio per l'abilitazione professionale integra un'incomprensibile ed ingiustificata disparità di trattamento, la quale ha prodotto (verrebbe da dire, consapevolmente) una graduatoria che non fotografa in modo imparziale i valori dei candidati. Detto altrimenti, la nuova graduatoria è inficiata in radice da questa disparità di trattamento.

1.2. Negli atti impugnati la omessa valutazione dei predetti titoli non è stata motivata con la 'insufficienza' della loro esplicitazione nel *curriculum vitae* allegato alla domanda; in sede processuale, un'eventuale integrazione (postuma) della motivazione in questi termini sarebbe con tutta evidenza inammissibile.

Ad ogni modo, si rileva fin d'ora che la mancata considerazione dei titoli del dott. Girone non può essere giustificata in alcun caso con la circostanza che essi siano stati indicati nel *curriculum vitae* (allegato alla domanda) e non anche nell'elenco titoli (doc. 13).

Il *curriculum vitae* risulta datato e sottoscritto dal dott. Girone; a sua volta, la domanda –di cui il *curriculum* costituisce parte integrante– risulta datata e sottoscritta e reca in calce la formula sull'assunzione di responsabilità in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000; d'altro canto, tale domanda è stata redatta dal ricorrente utilizzando il modulo allegato *sub A* al bando (c.d. schema di domanda) e, quindi, in conformità proprio alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Non vi era dunque ragione per non riconoscere alcun punto al titolo in questione.

Invero, codesto TAR ha già avuto modo di acclarare l'illegittimità della scelta della Commissione di valutare soltanto i titoli inseriti in apposito elenco e presentati in originale o in copia con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. 445/2000: infatti, tale interpretazione, «*nella fattispecie, in cui si discute del titolo costituito da un'abilitazione professionale è altresì illogica e suscettibile di determinare un'ingiusta discriminazione fra candidati, come correttamente denunciato*» (TAR Lazio, sez. II-ter, 2641/2023).

Del resto, l'art. 3, punto 7, del bando ha previsto che soltanto «*l'omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum*» (firma che, lo si ribadisce, nel caso del dott. Girone è stata invece ritualmente apposta): pertanto, come già acclarato in altre vertenze sulla procedura concorsuale di cui si discute in questa sede, il bando «*non prevedeva l'omessa valutazione del titolo in caso di mancata allegazione*» del titolo (TAR Lazio, sez. II-ter, 19/6/2023, 10378); al contrario, «*risulta, pertanto, proprio dalle espresse previsioni della lex specialis, che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione (tant'è che la mancata sottoscrizione dello stesso,*

come visto, era sanzionata con la mancata valutazione)» (TAR Lazio, sez. II-ter, 2641/2023 e 7820/2023).

Sempre in consimili vertenze, secondo codesto TAR, «risulta, pertanto, dalle espresse previsioni della *lex specialis*, che è stata testualmente disposta la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per due specifiche ipotesi, concernenti: a) la mancata sottoscrizione del cv (“L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel curriculum”, art. 3, punto 7, terzo periodo); nonché b) il regime delle pubblicazioni, per cui è stato comprensibilmente stabilito (vista la necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione) una dettagliata modalità di produzione» (TAR Lazio, sez. II-ter, sentt. n. 10378/2023; n. 2641/2023; n. 7820/2023).

D'altra parte, poiché in *curriculum* costituisce parte integrante della domanda (redatta dal dott. Girone secondo il *fac-simile* allegato al bando) e quest'ultima è stata ritualmente sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000, avallare una diversa interpretazione equivarrebbe a vanificare gli effetti di semplificazione perseguiti dalla normativa citata (TAR Lazio, sez. I, 227/2022; Cons. Stato 2091/2020; TAR Lazio, sez. II-ter, 16227/2022).

In definitiva, tanto dal bando quanto dalla normativa di riferimento (d.P.R. 445/2000) imponeva, in casi come quello in esame, la valutazione dei titoli, quantunque indicati soltanto nel *curriculum vitae*, purché datato e firmato dal candidato (e il dott. Girone ha datato e firmato il proprio *curriculum*).

Di riflesso, l'esclusione dell'attribuzione di punti per l'abilitazione professionale non ha alcuna giustificazione: «una simile lettura –nella fattispecie, in cui si discute, appunto, del titolo costituito da un'abilitazione professionale, agevolmente verificabile, pacifico e presente nel fascicolo del dipendente– è altresì illogica e contraria alle norme richiamate nella rubrica del motivo. Infatti, il Bando, in generale, come visto, ha disciplinato la produzione dei titoli con il rinvio al regime delle autocertificazioni di cui al DPR 445/2000, richiamata sotto diversi profili nel sopra riportato art. 3, relativo alla presentazione della domanda di partecipazione. Correlativamente, l'art. 11, comma 5, nel disciplinare l'assunzione in servizio dei candidati risultati vincitori, specificava che “L’Agenzia

effettua idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000» (TAR Lazio, sez. II-ter, 10378/2023, 2641/2023 e 2091/2020).

Avendo il dott. Girone ritualmente sottoscritto e datato il *curriculum vitae* allegato alla domanda, a sua volta recante la sua sottoscrizione e le dichiarazioni di cui al d.P.R. 445/2000, non vi era dunque alcuna plausibile ragione per non valutare i titoli in esso indicati.

1.3. Per giunta, quand'anche fossero state davvero riscontrate talune irregolarità nella domanda (e/o nei suoi allegati) –e così non è per le ragioni espresse al precedente § 1.2– la Commissione avrebbe dovuto attivarsi con il soccorso istruttorio invece di non riconoscere alcun punto per i titoli al dott. Girone.

Infatti, la giurisprudenza ritiene necessario il soccorso istruttorio anche nelle procedure concorsuali, se si tratta di regolarizzare (e non di integrare) le domande: e che nel caso di specie si sarebbe trattato di mera regolarizzazione è confermato dalle pronunce del Giudice Amministrativo in contenziosi analoghi, secondo le quali si è in presenza al più di *«un mero errore di forma nella presentazione della domanda, ferma la completezza delle dichiarazioni rese dal candidato sul titolo posseduto; il che comporta che l'Amministrazione ben avrebbe potuto richiederne la copia senza ledere la par condicio (bensì, semmai, per quanto sopra detto, tutelandola), in sostanza anticipando le già previste verifiche ai sensi del DPR 445/2000, visto che, come spiegato, il Bando non prevedeva affatto la mancata valutazione delle dichiarazioni rese nel cv in caso di mancata allegazione delle relative certificazioni e che nel format dell'elenco titoli le abilitazioni professionali erano peraltro assenti» (TAR Lazio, sez. II-ter, 2641/2023; in termini cfr. anche TAR Lazio, sez. II-ter, 10378/2023 e 2091/2020, nonché la giurisprudenza ulteriore ivi citata).*

Del resto, anche dalle disposizioni normative di riferimento –l'art. 6 l. 241/1990 e l'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445/2000– si desume che, a fronte di irregolarità nelle dichiarazioni, l'amministrazione è tenuta a procedere al

soccorso istruttorio prima di privare di valore le dichiarazioni irregolari o incomplete («*qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito*»).

E l'obbligo di attivarsi ai fini del soccorso istruttorio, nella fattispecie concreta, sarebbe stato ancor più giustificato, tenuto conto che eventuali irregolarità nella compilazione della domanda sarebbero state da attribuire esclusivamente alla scarsa chiarezza del bando, come del resto è effettivamente comprovato dal copioso contenzioso che ha riguardato il concorso in esame.

1.4. Identiche illegittimità inficiano anche la mancata valutazione da parte della Commissione del master in diritto tributario conseguito dal ricorrente, il quale non ha soltanto citato tale titolo nel *curriculum vitae*, ma ha anche allegato il relativo attestato alla domanda di partecipazione (doc. 13). Ciononostante, non gli sono stati attribuiti gli ulteriori 4,25 punti previsti dalla Commissione per tale tipologia di titolo (doc. 8).

Ad escludere l'illegittimità di tale contegno della Commissione non può essere certo la natura privata dell'Ente erogatore del master (Infor) conseguito dal dott. Girone. A tale proposito, si rileva che –quantomeno in un caso (quello della dott. Emilia Pecori)– la Commissione ha riconosciuto i punti per il master avente le stesse caratteristiche di quello conseguito dal dott. Girone.

Sulla posizione di tale candidata il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti (doc. 20), cui l'amministrazione non ha ancora dato riscontro. In ogni caso, sulla base di quanto è dato evincere dal ricorso giurisdizionale del dott. Caminiti (doc. 21, pag. 24) –che risulta aver invece ottenuto l'accesso sulla documentazione concorsuale della candidata in questione– la dott.ssa Pecori Emilia ha ottenuto il punteggio per un master in diritto tributario erogato da Ipsoa, quindi del tutto analogo a quello conseguito dal dott. Girone per natura privatistica della società organizzatrice, la tipologia, la durata e l'assenza di un esame finale.

Sotto tutti i sopradescritti profili, gli atti impugnati risultano illegittimi e devono essere conseguentemente annullati.

2. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e per illogicità della motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione del principio di imparzialità.

Come anticipato in fatto, nella seduta del 4 ottobre 2023 la nuova commissione di concorso ha introdotto una «*rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli tale da consentire, da un lato il potenziale raggiungimento del punteggio massimo per la relativa fase [100 punti] e, dall'altro, da garantire l'equiparazione ponderale delle due fasi della procedura*»: a tale fine, ha ritenuto di «*dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente commissione*», in quanto «*tale modalità consente di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli, così come definiti dalla Commissione precedente*» ed «*assicurare al contempo il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell'attività amministrativa*» (cfr. verbale n. 2: doc. 8, pag. 3). In sostanza, la Commissione ha deciso di moltiplicare per 8,5 tutti i punteggi attribuiti ai titoli dalla precedente Commissione, senza alcuna differenziazione.

Si noti inoltre che il moltiplicatore 8,5 è stato prescelto sulla base dell'assunto (come si dirà, del tutto errato) che il candidato con punteggio più alto nei titoli avesse conseguito 11,60 punti (il riferimento è al candidato Carriolo: doc. 22) e che tale punteggio moltiplicato per 8,5 consentisse di raggiungere all'incirca il massimo dei punti attribuibili ai titoli sulla base del bando (vale a dire, 100).

In realtà, la scelta di questo moltiplicatore non è stata affatto 'neutra', come pare supporre la Commissione: infatti, ha favorito in modo significativo tutti coloro ai quali la precedente Commissione aveva riconosciuto punti per i titoli a scapito di chi non se li era visti riconoscere o aveva ottenuto punteggi più alti all'orale.

In particolare, i candidati che –come l'odierno ricorrente– non si erano visti riconoscere dalla precedente Commissione alcun punto per i titoli, sono stati scavalcati da centinaia di altri candidati, anche se in possesso di titoli molto limitati o secondari: si noti, a tale riguardo, che fra l'ultimo dei candidati non riservisti risultati vincitori (il n. 155, dott. Baldi, con punteggio totale di 81,18: doc.

3) e l'odierno ricorrente (n. 260, con 74 punti) ci sono appena 7,18 punti di differenza (doc. 2); una differenza che potrebbe venire facilmente meno con l'applicazione di un moltiplicatore più basso o comunque non uguale per tutti i titoli: per dare una misura di ciò, si consideri che 7,18 punti di differenza per i titoli nell'attuale graduatoria corrispondono grossomodo a 0,85 punti nella precedente ($0,85 \times 8,5 = 7,22$).

In tale contesto, è evidente non soltanto l'interesse del ricorrente a contestare l'applicazione di tale moltiplicatore, considerato che senza di esso (o comunque con l'applicazione di un moltiplicatore più razionale) il dott. Girone avrebbe conservato una posizione molto più alta in graduatoria, ma anche l'illegittimità della scelta compiuta dalla nuova Commissione sotto molteplici profili:

- la scelta di applicare lo stesso moltiplicatore a tutti i titoli è irragionevole;
- per giunta, il moltiplicatore prescelto è frutto di due palesi travisamenti/errori;

- in ogni caso, nella scelta sul punto la Commissione non ha osservato i presidi di garanzia dell'imparzialità.

Su ciascuno di tali profili è opportuno soffermarsi specificamente.

2.1. Anzitutto, l'indiscriminato incremento di tutti i punteggi per i titoli (i.e., loro moltiplicazione per 8,5) ha generato incongruenze interne (nella valutazione di titoli diversi) ed esterne (nella valutazione dei titoli rispetto all'esame orale).

Con riferimento al primo profilo, occorre premettere che l'art. 7 del bando aveva così ripartito i punteggi: fino a 20 punti per titoli accademici, fino a 30 per titoli di servizio, fino a 10 per incarichi conferiti da amministrazioni e fino a 10 per pubblicazioni (art. 7 del bando: doc. 12, pag. 5).

Il moltiplicatore 8,5 è stato applicato in modo non selettivo a tutte queste voci, senza neppure distinguere fra titoli facilmente ripetibili (come ad esempio la partecipazione a commissioni d'esame o a tavoli tecnici dell'amministrazione) e titoli tendenzialmente non ripetibili (come la laurea, il dottorato di ricerca e l'abilitazione professionale): a questa stregua, del tutto paradossalmente un candidato con dottorato di ricerca e l'abilitazione professionale (ad es., da avvocato o da commercialista) otterrebbe per i titoli lo stesso punteggio (12,75)

di un candidato con qualche incarico all'interno dell'amministrazione (incarichi di studio oppure partecipazione a commissioni d'esame o di gara, gruppi di lavoro, nuclei di valutazione etc.), quand'anche di scarso o di nessun rilievo formativo (si tenga conto che i gruppi di lavoro talvolta sono istituiti dall'Agenzia delle entrate per attività ordinarie dell'ufficio o comunque per attività prive di peculiare rilievo intellettuale).

Per quel che maggiormente rileva in questa sede, sebbene in possesso di titoli del tutto marginali alcuni candidati hanno visto migliorare la propria posizione in graduatoria –in pregiudizio a candidati come il dott. Girone, cui non è stato riconosciuto alcun titolo valutabile– di decine e talvolta di centinaia di posizioni: per mero esempio, è sufficiente essere stato una sola volta componente e una sola volta presidente di una commissione d'esame per ottenere 6,8 punti per i titoli (in luogo degli 0,8 originari), bastevoli a risalire la graduatoria di circa 100 posizioni.

Con riferimento al secondo profilo, questa 'ipervalutazione' non selettiva dei titoli ha evidentemente comportato una correlativa ed irragionevole svalutazione dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova orale (colloquio), per i quali oltretutto la Commissione non ha effettuato alcuna riparametrazione sulla base del risultato del candidato che aveva sostenuto la prova migliore.

Si tenga conto, a tale proposito, che circa la metà degli idonei (140) ha ottenuto nella prova orale un punteggio fra 70 e 75 punti: a questa stregua, in forza del moltiplicatore applicato alla valutazione dei titoli, 5 punti di differenza nella prova orale –che in quel contesto si traducono in 140 posizioni di distacco fra i candidati– sono stati colmati o superati in ragione del possesso di titoli assolutamente marginali. Per esempio, tre presidenze di gruppi di lavoro, anche solo per affari ordinari, comportano l'attribuzione di 5,1 punti e una sola presidenza di un nucleo di valutazione o incarico assimilabile comporta l'attribuzione di 4,25 punti (cfr. le tabelle in calce al verbale n. 2: doc. 8).

In questo modo, candidati che avevano ottenuto all'orale il punteggio minimo per non essere esclusi (vale a dire, 70 punti) hanno potuto risalire di centinaia di posizioni la graduatoria grazie al moltiplicatore dei titoli (si veda, a

tale proposito, il caso del candidato dott. Vitaliano, che ha risalito la graduatoria di ben 150 posizioni: docc. 14 e 2).

Più in generale, va rilevato che –per logica ed anche per evitare ‘appiattimenti’ nelle valutazioni dei vari candidati– l’attribuzione del punteggio massimo per i titoli dovrebbe conseguire soltanto al possesso da parte di un (ipotetico) candidato di tutte o quasi le tipologie dei titoli specificati nella tabella (in calce al doc. 8): all’opposto, per effetto dell’applicazione del moltiplicatore prescelto dalla commissione, il massimo del punteggio può essere conseguito in ragione del possesso anche solo di una limitata porzione dei titoli considerati nelle tabelle; il che, tenuto conto del tetto complessivo (100 punti) e di quelli per ciascuna voce dei titoli, non soltanto equipara ingiustificatamente il candidato che possiede tutti o quasi i titoli a quello che ne possiede soltanto alcuni, ma soprattutto assicura a quest’ultimo quasi certamente una posizione utile graduatoria finale.

2.2. Ad ogni modo, anche a voler per assurdo seguire il ragionamento della nuova Commissione, la scelta del moltiplicatore (8,5) –operata al dichiarato fine di rendere possibile il conseguimento del punteggio massimo per i titoli– appare comunque arbitraria e frutto di marchiani travisamenti.

Come si è detto, tale moltiplicatore è stato applicato sul presupposto che esso consentisse grossomodo il raggiungimento del punteggio massimo (100) al candidato che aveva ottenuto la migliore valutazione per i titoli dalla precedente Commissione (Carruolo con 11,60: doc. 22); senonché, il candidato che per la valutazione titoli ha ricevuto il punteggio più alto è in realtà il dott. Luca Miele con 16,89 punti (ed è irrilevante, in tale contesto, che tale candidato abbia poi deciso di non sostenere il colloquio): ove la Commissione avesse preso in considerazione la valutazione dei titoli di quest’ultimo candidato, avrebbe dovuto quantificare il moltiplicatore in 5,92 invece che in 8,5 ($16,89 \times 5,92 = 99,99$). E ciò, come è intuibile, avrebbe comportato uno scivolamento in graduatoria ben meno significativo per candidati, come il dott. Girone, cui non era stato riconosciuto alcun punto per i titoli.

Inoltre, la Commissione ha scelto il moltiplicatore 8,5 sul presupposto che fosse necessario consentire di raggiungere il massimo per tutte le tipologie di

titoli considerati dal bando e dunque 100 punti (doc. 12, pag. 5): senonché, per l'ultima delle voci dei titoli («f) *Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti*») questo intervento 'ortopedico' era escluso poiché –per ammissione della stessa Commissione– *«la predetta operazione moltiplicativa non è applicabile alla categoria di cui all'art. 7, comma 2, lett. f del bando, in quanto è già stata valutata dalla precedente commissione con il punteggio massimo attribuibile»* (doc. 8, pag. 2).

Si tratta di una vistosa contraddittorietà intrinseca nel contegno della Commissione, la quale, a tutto concedere, avrebbe dovuto scegliere un moltiplicatore che consentisse di raggiungere come prodotto la somma dei massimi previsti dal bando per i titoli dalla lettera a) alla lettera e) –vale a dire, 85 punti (doc. 9, pag. 5)– e non 100: infatti, la precedente Commissione aveva già fissato punteggi fino al massimo di 15 per i titoli di cui alla lettera f).

Alla luce di questi due (invero, grossolani) errori, anche a voler ritenere corretto il ragionamento della Commissione, il moltiplicatore avrebbe dovuto essere fissato al massimo in 5 ($85:16,89=5,03$): il che avrebbe determinato una graduatoria radicalmente diversa, impedendo (quantomeno) ad una parte significativa dei candidati con titoli di scavalcare il ricorrente.

Ne risulta confermata l'assoluta irragionevolezza della scelta della Commissione di moltiplicare i punteggi per i titoli per 8,5.

2.3. La discutibile scelta di applicare un moltiplicatore indiscriminato ai punteggi per i titoli (cfr. il precedente § 2.1), per giunta in misura irragionevolmente alta (cfr. il precedente §§ 2.2), integra anche una violazione del principio di imparzialità.

Occorre ribadire, a tale riguardo, che l'incremento dei punteggi già assegnati dalla precedente Commissione non si è rilevata in alcun modo 'neutra', nonostante l'applicazione di moltiplicatore unico (8,5) per tutti i titoli: infatti, questa scelta ha favorito in modo significativo tutti coloro ai quali la precedente Commissione aveva riconosciuto punti per i titoli a scapito di chi non se li era visti riconoscere o aveva ottenuto punteggi più alti nel colloquio.

Tale risultato 'vantaggioso' per taluni candidati era noto e prevedibile per la Commissione, allorquando ha operato la scelta di utilizzare il moltiplicatore: lo

attesta la circostanza che, al momento della scelta del moltiplicatore, la nuova Commissione conosceva i punteggi attribuiti ai candidati per i titoli, al punto da calcolare il moltiplicatore medesimo sul punteggio ottenuto dal candidato (asseritamente) più 'titolato' (cfr. il verbale n. 2: doc. 8, pag. 3): il che, all'evidenza, presupponeva che la nuova Commissione fosse già a conoscenza di tutti i punteggi attribuiti per i titoli dalla precedente Commissione e, dunque, che abbia deciso sui punteggi nella concreta consapevolezza degli effetti che avrebbe generato sulla posizione in graduatoria dei candidati.

Eppure la nomina di una Commissione in composizione integralmente rinnovata –negli intendimenti dell'Agenzia delle entrate– era giustificata proprio dall'esigenza di preservarne l'imparzialità: infatti, proprio perché occorreva provvedere alla «*riformulazione dei punteggi da attribuire ai titoli dei candidati*», l'amministrazione aveva ritenuto di «*affidare tale compito ad una Commissione esaminatrice rinnovata integralmente nella sua composizione, i cui membri non siano già a conoscenza degli atti e delle posizioni dei vari candidati*» (doc. 5, pag. 3). Tuttavia, per le ragioni già esaminate, questo presidio di imparzialità è stato completamente disatteso nello svolgimento dei lavori della Commissione.

Si tratta di un'ulteriore riprova dell'illegittimità della scelta della Commissione di applicare un moltiplicatore (per giunta, molto alto ed identico per tutti i titoli) nel calcolo dei punteggi dei candidati.

Anche per questi profili, gli atti impugnati sono dunque illegittimi e come tali meritevoli di annullamento.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto esposto in diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si consideri che, per effetto dell'illegittima collocazione nella posizione n. 260 in graduatoria, il ricorrente non potrà avvantaggiarsi né dei già previsti scorrimenti della graduatoria (doc. 19), né di quelli che verosimilmente avranno luogo entro il periodo di validità della graduatoria, né infine di eventuali attingimenti da parte di altre amministrazioni.

L'attualità e la gravità del pregiudizio risultano ancor più evidenti ove si consideri che nel frattempo il ricorrente è stato licenziato dal MEF (doc. 18) ed è stato quindi privato del tutto privo del suo reddito: infatti, diversamente dagli altri

5 soggetti 'attinti' (classificatisi in graduatoria nelle posizioni dalla n. 168 alla n. 172) e poi licenziati, il dott. Girone non può rientrare nei ruoli dell'amministrazione (o comunque nelle funzioni) di provenienza, non essendo più da tempo (2014) dipendente di una pubblica amministrazione. Ne consegue che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro si è tradotta per l'odierno ricorrente –sebbene privo di qualsivoglia colpa o addebito– nella perdita immediata (e senza alcun tipo di tutela) del posto di lavoro e della relativa retribuzione.

Si tratta di pregiudizi che, all'evidenza, non potrebbero venire meno neppure in caso di accoglimento nel merito del presente ricorso all'esito della fase di merito, tenuto conto che *medio tempore* –oltre a non percepire alcun reddito– il ricorrente perderebbe irreparabilmente tutte le occasioni di essere assunto (per scorrimento, attingimento etc.); a ciò conseguirebbe oltretutto che la sua professionalità, maturata proprio come dirigente pubblico, resterebbe del tutto inutilizzata, finendo a tale stregua per risultare inevitabilmente svalutata (e ciò si riverbera anche come pregiudizio irreparabile per l'amministrazione).

Pertanto, si chiede al TAR –in accoglimento della presente istanza cautelare– di sospendere interinalmente gli atti impugnati, meglio descritti in epigrafe, disponendo per l'effetto e in via propulsiva una rivalutazione trasparente ed imparziale dei punteggi da attribuire per i titoli al ricorrente e se del caso agli altri candidati, con conseguente riformulazione della graduatoria concorsuale.

PQM

con riserva di esporre ulteriormente le suenunciate doglianze, di depositare la documentazione a loro fondamento, nonché di proporre motivi aggiunti nei termini di legge, si chiede che il TAR adito:

- impregiudicata la decisione in sede cautelare, tenuto conto dell'ingente numero di controinteressati coinvolti, autorizzi il ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami, disponendone le modalità ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

- sospenda gli atti impugnati, meglio descritti in epigrafe, disponendo per l'effetto una rivalutazione trasparente ed imparziale dei punteggi da attribuire per i titoli al ricorrente e se del caso agli altri candidati, con conseguente riformulazione della graduatoria concorsuale;

- nel merito, annulli i provvedimenti impugnati, meglio descritti in epigrafe, assumendo ogni conseguente statuizione già in sede di cognizione, anche ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e, c.p.a.

In ogni caso, con vittoria degli onorari di difesa, comprensivi di accessori di legge, e con recupero a carico della controparte del contributo unificato già versato.

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di € 325, inerendo a controversia per l'accesso al pubblico impiego.

Milano, 10 marzo 2024

(avv. Pasquale Cerbo)

Cerbo
Pasquale

Firmato digitalmente
da Cerbo Pasquale
Data: 2024.03.10
17:08:58 +01'00'